Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per i problemi economici e monetari

2021/0296(COD)

2.6.2022

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e modifica le direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2009/138/CE, (UE) 2017/1132 e i regolamenti (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 648/2012
(COM(2021)0582 – C9-0365/2021 – 2021/0296(COD))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatore per parere: Markus Ferber

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 5

MOTIVAZIONE.....26

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e modifica le direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2009/138/CE, (UE) 2017/1132 e i regolamenti (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 648/2012
(COM(2021)0582 – C9-0365/2021 – 2021/0296(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0582),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0439/2021),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere della commissione giuridica sul ricorso ad atti delegati,

– previa consultazione della Banca centrale europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 23 febbraio 2022[1],

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0000/2022),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 4

[1] GU C , pag. .

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Assicurare una risoluzione efficace delle imprese di assicurazione e di riassicurazione in dissesto nell'Unione è un fattore essenziale nel completamento del mercato interno. Il dissesto di tali imprese incide non soltanto sui contraenti ed eventualmente sull'economia reale e sulla stabilità finanziaria dei mercati in cui tali imprese di assicurazione e di riassicurazione operano direttamente, ma anche sulla fiducia nel mercato interno delle assicurazioni. Il completamento del mercato interno dei servizi finanziari ha rinsaldato l'interazione fra i vari sistemi finanziari nazionali. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono attive sui mercati finanziari per gestire il loro portafoglio di investimenti e i rischi legati alle loro attività. ***Sono interconnesse attraverso le loro operazioni su derivati con il mercato interbancario e altri mercati finanziari che sono, in sostanza, paneuropei.*** In tale contesto l'incapacità degli Stati membri di affrontare il dissesto di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e di procedere alla risoluzione dell'impresa in un modo prevedibile e armonizzato che eviterebbe in modo efficace un danno sistemico più ampio può minare la stabilità dei mercati finanziari e, di conseguenza, il mercato interno nel settore dei servizi finanziari.	(4) Assicurare una risoluzione efficace delle imprese di assicurazione e di riassicurazione in dissesto nell'Unione è un fattore essenziale nel completamento del mercato interno. Il dissesto di tali imprese incide non soltanto sui contraenti ed eventualmente sull'economia reale e sulla stabilità finanziaria dei mercati in cui tali imprese di assicurazione e di riassicurazione operano direttamente, ma anche sulla fiducia nel mercato interno delle assicurazioni. Il completamento del mercato interno dei servizi finanziari ha rinsaldato l'interazione fra i vari sistemi finanziari nazionali. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono attive sui mercati finanziari per gestire il loro portafoglio di investimenti e i rischi legati alle loro attività. In tale contesto l'incapacità degli Stati membri di affrontare il dissesto di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e di procedere alla risoluzione dell'impresa in un modo prevedibile e armonizzato che eviterebbe in modo efficace un danno sistemico più ampio può minare la stabilità dei mercati finanziari e, di conseguenza, il mercato interno nel settore dei servizi finanziari.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) È necessario assicurare l'adeguatezza e l'efficacia del quadro di	(13) È necessario assicurare l'adeguatezza e l'efficacia del quadro di

risanamento e risoluzione, evitando allo stesso tempo oneri e costi amministrativi inutili per le imprese e le autorità. L'attuazione di tale quadro di risanamento e risoluzione dovrebbe quindi essere proporzionata alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'impresa interessata nonché delle sue attività e dei suoi servizi. Per quanto concerne l'ambito di applicazione degli obblighi di pianificazione del risanamento e della risoluzione, le autorità dovrebbero stabilire, sulla base di una serie armonizzata di criteri basati sul rischio, quali imprese sono soggette agli obblighi di pianificazione. ***Al fine di promuovere la fiducia nel mercato unico dell'assicurazione e della riassicurazione e per favorire la parità di condizioni, si dovrebbe conseguire un livello minimo di preparazione attraverso la definizione di un livello minimo di copertura del mercato. Tale livello minimo di copertura del mercato dovrebbe comunque tenere conto delle differenze tra il*** risanamento ***da un lato e la*** risoluzione ***dall'altro, nonché dell'esistenza o dell'assenza di un interesse pubblico nell'intraprendere un'azione di risoluzione***.

risanamento e risoluzione, evitando allo stesso tempo oneri e costi amministrativi inutili per le imprese e le autorità. L'attuazione di tale quadro di risanamento e risoluzione dovrebbe quindi essere proporzionata alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'impresa interessata nonché delle sue attività e dei suoi servizi. Per quanto concerne l'ambito di applicazione degli obblighi di pianificazione del risanamento e della risoluzione, le autorità dovrebbero stabilire, sulla base di una serie armonizzata di criteri basati sul rischio, quali imprese sono soggette agli obblighi di pianificazione. ***Le imprese a basso profilo di rischio quali definite nella direttiva 2009/138/CE dovrebbero essere automaticamente esentate dagli obblighi di pianificazione del*** risanamento ***e della*** risoluzione.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Ai fini di un processo di risoluzione ordinato e per evitare conflitti di interesse, gli Stati membri dovrebbero ***nominare autorità amministrative pubbliche o autorità investite di poteri amministrativi pubblici affinché svolgano le funzioni e i compiti connessi al quadro di risanamento e risoluzione. Essi***	(15) Ai fini di un processo di risoluzione ordinato e per evitare conflitti di interesse, gli Stati membri dovrebbero ***delegare i poteri*** di risoluzione ***di cui alla presente direttiva alle*** autorità ***di vigilanza assicurativa pertinenti***.

dovrebbero provvedere affinché alle autorità di risoluzione siano destinate risorse adeguate. Quando uno Stato membro designa un'autorità di risoluzione che svolge già altre funzioni, dovrebbero essere messe in atto misure strutturali adeguate per separare tali funzioni da quelle relative alla risoluzione nonché per assicurare l'indipendenza operativa. Tale separazione non dovrebbe impedire alla funzione di risoluzione ***di avere accesso alle informazioni di cui necessita per l'esercizio dei suoi compiti nel contesto del quadro di risanamento e risoluzione o per la cooperazione tra le diverse*** autorità ***coinvolte nell'applicazione di tale quadro***.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) La pianificazione della risoluzione è una componente essenziale di una risoluzione efficace. Le autorità di ***risoluzione*** dovrebbero quindi avere tutte le informazioni necessarie per individuare le funzioni essenziali e assicurarne la prosecuzione. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dispongono di conoscenza privilegiata in merito al proprio funzionamento e ai problemi che da esso scaturiscono e, di conseguenza, le autorità di ***risoluzione*** dovrebbero redigere piani di risoluzione sulla base, tra l'altro, delle informazioni fornite dalle imprese interessate. ***Al fine di evitare inutili oneri amministrativi, le autorità di risoluzione dovrebbero principalmente recuperare le informazioni necessarie dalle autorità di vigilanza.***	(20) La pianificazione della risoluzione è una componente essenziale di una risoluzione efficace. Le autorità di ***vigilanza*** dovrebbero quindi avere tutte le informazioni necessarie per individuare le funzioni essenziali e assicurarne la prosecuzione. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dispongono di conoscenza privilegiata in merito al proprio funzionamento e ai problemi che da esso scaturiscono e, di conseguenza, le autorità di ***vigilanza*** dovrebbero redigere piani di risoluzione sulla base, tra l'altro, delle informazioni fornite dalle imprese interessate.

(La modifica si applica a tutto il testo legislativo in esame; la sua approvazione implica adeguamenti tecnici in tutto il testo.)

Or. en

Motivazione

È opportuno evitare la creazione di ulteriori organi amministrativi, in particolare poiché nella pratica tali autorità sono spesso identiche. La duplicazione delle competenze porterebbe a conflitti e confusione.

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Titolo I – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
OGGETTO ***E*** AMBITO DI APPLICAZIONE**,** DEFINIZIONI ***E DESIGNAZIONE DELLE AUTORITÀ DI RISOLUZIONE***	OGGETTO**,** AMBITO DI APPLICAZIONE ***E*** DEFINIZIONI

Or. en

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri possono prevedere deroghe alle disposizioni di cui alla presente direttiva per le imprese che offrono appalti ai sensi del titolo II, capo II, sezione 5, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione (solvibilità II), a condizione che sia garantito il conseguimento adeguato degli obiettivi di

	cui alla presente direttiva e, in particolare, che sia garantita la continuità dei rapporti assicurativi in caso di fallimento di un impegno ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. A tal fine, gli Stati membri possono, tra l'altro, richiedere l'istituzione, il mantenimento o la modifica di un regime di protezione nazionale.

Or. en

Motivazione

La modifica consente un trattamento adeguato dei regimi di assicurazione sanitaria che sono utilizzati in alternativa ai regimi di previdenza sociale. Emendamento da leggere in combinato disposto con il nuovo articolo 33 bis.

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7) "autorità di risoluzione": autorità designata dallo Stato membro a norma dell'articolo 3;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

È opportuno evitare la creazione di ulteriori organi amministrativi, in particolare poiché nella pratica tali autorità sono spesso identiche. La duplicazione delle competenze porterebbe a conflitti e confusione.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
27) "autorità di ***risoluzione*** a livello di gruppo": autorità di ***risoluzione*** nello Stato	27) "autorità di ***vigilanza*** a livello di gruppo": autorità di ***vigilanza*** nello Stato

membro in cui si trova l'autorità di vigilanza del gruppo;	membro in cui si trova l'autorità di vigilanza del gruppo; *(La modifica si applica a tutto il testo legislativo in esame; la sua approvazione implica adeguamenti tecnici in tutto il testo.)*

Or. en

Motivazione

È opportuno evitare la creazione di ulteriori organi amministrativi, in particolare poiché nella pratica tali autorità sono spesso identiche. La duplicazione delle competenze porterebbe a conflitti e confusione.

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 80

Testo della Commissione	*Emendamento*
80) "impresa a basso profilo di rischio": impresa a basso profilo di rischio ai sensi all'articolo 13, punto 10 bis, della direttiva 2009/138/CE;	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Articolo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Motivazione

È opportuno evitare la creazione di ulteriori organi amministrativi, in particolare poiché nella pratica tali autorità sono spesso identiche. La duplicazione delle competenze porterebbe a conflitti e confusione.

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il contenuto e i particolari dei piani preventivi di risanamento e dei piani di risoluzione previsti agli articoli da ***5 a 7***;	a) il contenuto e i particolari dei piani preventivi di risanamento ***previsti dagli articoli da 5 a 8*** e dei piani di risoluzione previsti agli articoli da ***9 a 12***;

Or. en

Motivazione

Poiché l'articolo si riferisce sia ai piani di risanamento che a quelli di risoluzione, occorre menzionare anche gli articoli della sezione 3 relativi alla pianificazione della risoluzione.

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) il contenuto e i particolari delle informazioni che le imprese devono fornire a norma dell'articolo 5, paragrafo ***6***, dell'articolo 10, paragrafo 2, e dell'articolo 12, paragrafo 1;	c) il contenuto e i particolari delle informazioni che le imprese devono fornire a norma dell'articolo 5, paragrafo ***7***, dell'articolo 10, paragrafo 2, e dell'articolo 12, paragrafo 1;

Or. en

Motivazione

Modifica formale. Il riferimento nella proposta della Commissione non è corretto.

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli obblighi semplificati si applicano automaticamente alle imprese a basso profilo di rischio.

Or. en

Motivazione

In un'ottica di proporzionalità, le imprese a basso rischio dovrebbero beneficiare automaticamente dell'insieme di obblighi semplificati.

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione che non fanno parte di un gruppo soggetto a un piano preventivo di risanamento ai sensi dell'articolo 7 e che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 2 o 3 predispongano e tengano aggiornato un piano preventivo di risanamento. Tale piano preventivo di risanamento contiene le misure che l'impresa interessata deve adottare per ripristinare la propria situazione finanziaria qualora tale situazione si sia deteriorata in modo significativo.	1. Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione che non fanno parte di un gruppo soggetto a un piano preventivo di risanamento ai sensi dell'articolo 7 e che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 2 o 3 predispongano e tengano aggiornato un piano preventivo di risanamento. Tale piano preventivo di risanamento contiene le misure che l'impresa interessata deve adottare per ripristinare la propria situazione finanziaria qualora tale situazione si sia deteriorata in modo significativo. ***Si ritiene che si sia verificato un deterioramento significativo della posizione finanziaria se i fondi ammissibili non riescono a coprire il requisito patrimoniale di solvibilità di cui al titolo I, capo VI, sezione 4, della direttiva 2009/138/CE [solvibilità II].***

Or. en

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le autorità di vigilanza assicurano che almeno l'80 % rispettivamente del mercato vita e non vita e del mercato riassicurativo dello Stato membro, dove la quota di mercato non vita si basa sui premi lordi contabilizzati e la quota di mercato vita sulle riserve tecniche lorde, sia soggetto agli obblighi di pianificazione preventiva del risanamento a norma del presente articolo.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Un criterio arbitrario di copertura del mercato dell'80 % non corrisponde all'idea di un approccio basato sul rischio.

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel calcolo del livello di copertura del mercato di cui al secondo comma, le imprese di assicurazione o di riassicurazione figlie di un gruppo possono essere prese in considerazione se fanno parte di un gruppo per il quale l'impresa madre apicale predispone e mantiene un piano preventivo di risanamento di gruppo di cui all'articolo 7.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Un criterio arbitrario di copertura del mercato dell'80 % non corrisponde all'idea di un approccio basato sul rischio.

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le imprese a basso profilo di rischio***,*** ***tuttavia,*** non sono soggette ad obblighi di pianificazione preventiva del risanamento ***su base individuale***.	Le imprese a basso profilo di rischio non sono soggette ad obblighi di pianificazione preventiva del risanamento.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Le autorità di vigilanza assicurano che le imprese di assicurazione e di riassicurazione aggiornino i piani preventivi di risanamento almeno ogni ***anno*** e a seguito di cambiamenti della struttura giuridica o organizzativa, dell'attività o della situazione finanziaria dell'impresa interessata che possano influire in misura sostanziale sul piano preventivo di risanamento o renderne necessaria una modifica sostanziale.	5. Le autorità di vigilanza assicurano che le imprese di assicurazione e di riassicurazione aggiornino i piani preventivi di risanamento almeno ogni ***due anni*** e a seguito di cambiamenti della struttura giuridica o organizzativa, dell'attività o della situazione finanziaria dell'impresa interessata che possano influire in misura sostanziale sul piano preventivo di risanamento o renderne necessaria una modifica sostanziale.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 7 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) un quadro di indicatori di cui al paragrafo ***8***;	c) un quadro di indicatori di cui al paragrafo ***9***;

Or. en

Motivazione

Correzione formale: il riferimento nella proposta della Commissione non è corretto.

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui al paragrafo 1 valutino la credibilità e la fattibilità dei piani preventivi di risanamento, in particolare del quadro di indicatori di cui al paragrafo ***8*** e delle misure correttive, rispetto a una serie di scenari di grave stress macroeconomico e finanziario rilevanti per le condizioni specifiche dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, compresi gli eventi sistemici, gli eventi di stress specifici che possono incidere in modo rilevante sul profilo di attività e passività e le combinazioni di tali eventi di stress.	8. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui al paragrafo 1 valutino la credibilità e la fattibilità dei piani preventivi di risanamento, in particolare del quadro di indicatori di cui al paragrafo ***9*** e delle misure correttive, rispetto a una serie di scenari di grave stress macroeconomico e finanziario rilevanti per le condizioni specifiche dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, compresi gli eventi sistemici, gli eventi di stress specifici che possono incidere in modo rilevante sul profilo di attività e passività e le combinazioni di tali eventi di stress.

Or. en

Motivazione

Correzione formale: il riferimento nella proposta della Commissione non è corretto.

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
11. Entro il [OP - inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo l'entrata in vigore] l'EIOPA emana orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010 per specificare ulteriormente l'elenco minimo degli indicatori qualitativi e quantitativi di cui al paragrafo 7, primo comma, lettera c), e, in cooperazione con il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), la serie degli scenari di cui al paragrafo 8.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 12 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
12. L'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare, fatto salvo l'articolo 4, le informazioni che un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui al paragrafo 1 deve includere nel piano preventivo di risanamento, anche per quanto riguarda le misure correttive di cui al paragrafo 7, primo comma, lettera e), e la loro attuazione.	12. L'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare, fatto salvo l'articolo 4, le informazioni che un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui al paragrafo 1 ***del presente articolo*** deve includere nel piano preventivo di risanamento, anche per quanto riguarda le misure correttive di cui al paragrafo 7, primo comma, lettera e), ***del presente articolo*** e la loro attuazione. ***L'EIOPA elabora inoltre progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente l'elenco minimo di indicatori qualitativi e quantitativi di cui al paragrafo 7, primo comma, lettera c), del presente articolo e, in collaborazione con il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), la serie degli scenari di cui al paragrafo 8 del presente articolo.***

Or. en

Motivazione

L'elenco degli indicatori qualitativi e quantitativi dovrebbe essere stabilito tramite norme tecniche di regolamentazione, non tramite orientamenti.

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le autorità di risoluzione assicurano che almeno il 70 % rispettivamente del mercato vita e non vita e del mercato riassicurativo dello Stato membro, dove la quota di mercato non vita si basa sui premi lordi contabilizzati e la quota di mercato vita sulle riserve tecniche lorde, sia soggetto agli obblighi di pianificazione della risoluzione. Nel calcolo del livello di copertura del mercato, le imprese figlie di un gruppo possono essere prese in considerazione se sono incluse nel piano di risoluzione di gruppo di cui all'articolo 10.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

I criteri arbitrari di copertura del mercato non corrispondono alla nozione di approccio basato sul rischio.

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le imprese a basso profilo di rischio non sono soggette ad obblighi di pianificazione della risoluzione ***su base individuale***.	Le imprese a basso profilo di rischio non sono soggette ad obblighi di pianificazione della risoluzione.

Or. en

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
I piani di risoluzione non presuppongono alcun sostegno finanziario pubblico straordinario ***oltre al*** ricorso***, ove possibile, a sistemi di garanzia delle assicurazioni o*** a meccanismi di finanziamento.	I piani di risoluzione non presuppongono alcun sostegno finanziario pubblico straordinario ***o il*** ricorso a meccanismi di finanziamento.

Or. en

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. L'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente il contenuto del piano di risoluzione, fatto salvo l'articolo 4.	8. L'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente il contenuto del piano di risoluzione, fatto salvo l'articolo 4 ***e i criteri per l'identificazione delle funzioni essenziali***.

Or. en

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Entro il [OP - inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo l'entrata in vigore] l'EIOPA emana orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010 per specificare ulteriormente i criteri per	***soppresso***

l'identificazione delle funzioni essenziali.

Or. en

Motivazione

L'identificazione delle "funzioni essenziali" dovrebbe essere effettuata mediante norme tecniche di regolamentazione, non mediante orientamenti.

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Articolo 21 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione o di riassicurazione che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettere a) e b), ma non la condizione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera c), ***e che soddisfano il requisito patrimoniale minimo di cui al titolo I, capo VI, sezione 5, della direttiva 2009/138/CE*** siano liquidate in modo ordinato secondo una procedura ordinaria di insolvenza che assicuri un'uscita ordinata dal mercato.	Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione o di riassicurazione che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettere a) e b), ma non la condizione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera c), siano liquidate in modo ordinato secondo una procedura ordinaria di insolvenza che assicuri un'uscita ordinata dal mercato.

Or. en

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di ***risoluzione*** abbiano il potere di revocare l'autorizzazione dell'impresa soggetta a risoluzione a stipulare nuovi contratti di assicurazione o di riassicurazione e di porre l'impresa	1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di ***vigilanza*** abbiano il potere di revocare l'autorizzazione dell'impresa soggetta a risoluzione a stipulare nuovi contratti di assicurazione o di riassicurazione e di porre l'impresa

soggetta a risoluzione in una procedura di solvent run-off per mettere fine alle sue attività.	soggetta a risoluzione in una procedura di solvent run-off per mettere fine alle sue attività.

Or. en

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Articolo 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 33 bis
	Trasferimento a regimi di protezione nazionale esistenti
	Anziché applicare le disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 della presente direttiva, gli Stati membri possono, nel rispetto degli interessi dei contraenti, prevedere il trasferimento di portafogli a un adeguato regime di protezione nazionale, assicurando nel contempo la continuità dei rapporti assicurativi, per le imprese che offrono contratti ai sensi del titolo II, capo II, sezione 5, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione (solvibilità II). A tal fine, gli Stati membri possono esigere l'istituzione, il mantenimento o la modifica di un adeguato regime di protezione nazionale.

Or. en

Motivazione

La modifica consente un trattamento adeguato dei regimi di assicurazione sanitaria che sono utilizzati in alternativa ai regimi di previdenza sociale e i loro regimi di protezione esistenti.

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Articolo 34 – paragrafo 1 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) convertire in capitale o svalutare il valore nominale dei crediti, ***compresi*** i crediti di assicurazione, o dei titoli di debito ceduti:	b) convertire in capitale o svalutare il valore nominale dei crediti, ***esclusi*** i crediti di assicurazione ***e di riassicurazione***, o dei titoli di debito ceduti:

Or. en

Motivazione

I contraenti dovrebbero essere tutelati contro le decisioni di vigilanza di imporre una svalutazione.

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) potere di ristrutturare i crediti di assicurazione o di ridurre, anche a zero, il valore nominale o l'importo dovuto non ancora corrisposto dei titoli di debito o altre passività ammissibili, ***compresi*** i crediti di assicurazione, di un'impresa soggetta a risoluzione;	f) potere di ristrutturare ***i crediti, esclusi*** i crediti di assicurazione ***e di riassicurazione,*** o di ridurre, anche a zero, il valore nominale o l'importo dovuto non ancora corrisposto dei titoli di debito o altre passività ammissibili, ***esclusi*** i crediti di assicurazione ***e di riassicurazione***, di un'impresa soggetta a risoluzione;

Or. en

Motivazione

Emendamento coerente con l'emendamento proposto dal relatore all'articolo 34, paragrafo 1, lettera b), per escludere i crediti di assicurazione e riassicurazione dallo strumento di svalutazione o conversione.

Emendamento 33

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) trasferire i diritti di riassicurazione a copertura dei crediti di assicurazione ceduti senza il consenso dell'impresa di riassicurazione se l'autorità di risoluzione trasferisce le attività e le passività dell'impresa soggetta a risoluzione, in tutto o in parte, a un altro soggetto.	g) trasferire i diritti di riassicurazione a copertura dei crediti di assicurazione ceduti senza il consenso dell'impresa di riassicurazione se l'autorità di risoluzione trasferisce le attività e le passività ***relative a tali diritti di riassicurazione*** dell'impresa soggetta a risoluzione, in tutto o in parte, a un altro soggetto.

Or. en

Motivazione

Chiarimento che ciò riguarda attività e passività relative al contratto di riassicurazione, non qualsiasi attività e passività.

Emendamento 34

Proposta di direttiva
Titolo VII – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
MODIFICHE DELLE DIRETTIVE 2002/47/CE, 2004/25/CE, ***2009/138/CE***, (UE) 2017/1132 E DEI REGOLAMENTI (UE) n. 1094/2010 E (UE) n. 648/2012	MODIFICHE DELLE DIRETTIVE 2002/47/CE, 2004/25/CE, ***2007/36/CE***, (UE) 2017/1132 E DEI REGOLAMENTI (UE) n. 1094/2010 E (UE) n. 648/2012

Or. en

Motivazione

Manca la direttiva sui diritti degli azionisti, la direttiva solvibilità II non dovrebbe essere modificata.

Emendamento 35

Proposta di direttiva
Articolo 83

Direttiva 2009/138/UE
Articolo 141

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La direttiva solvibilità II non dovrebbe essere modificata tramite questa direttiva.

Emendamento 36

Proposta di direttiva
Articolo 91 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 91 bis
	Sistemi di garanzia delle assicurazioni
	Entro il 1° gennaio 2024 la Commissione, previa consultazione dell'EIOPA, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in cui illustra le misure necessarie per introdurre norme minime comuni per i sistemi di garanzia delle assicurazioni all'interno dell'Unione europea. Detta relazione quantomeno:
	- valuta lo stato di avanzamento dei sistemi di garanzia delle assicurazioni negli Stati membri (livello di copertura, tipi di assicurazioni coperte, elementi di attivazione);
	- discute le opzioni strategiche;
	- delinea le misure necessarie per introdurre una base di riferimento minima per i sistemi di garanzia delle assicurazioni in tutta l'Unione;
	- analizza le corrispondenti modifiche necessarie ad altri atti legislativi.
	La relazione è eventualmente corredata di una proposta legislativa.

Or. en

Motivazione

Il regime di risanamento e risoluzione assicurativa non è credibile senza un livello minimo di armonizzazione dei sistemi di garanzia delle assicurazioni.

MOTIVAZIONE

Contesto
La Commissione europea ha presentato la proposta di un quadro per il risanamento e la risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione nel contesto della crisi finanziaria globale del 2008, che ha messo in luce le vulnerabilità del settore finanziario e la sua natura interconnessa. Una delle reazioni alla suddetta crisi finanziaria è stata l'adozione per il settore bancario della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, entrata in vigore nel 2015 nell'ambito dell'Unione bancaria.

In linea con il documento *Key Attributes on effective Resolution Regimes for Financial Institutions* (Caratteristiche essenziali di regimi di risoluzione efficace per gli istituti finanziari)[1] del 2014 e il documento *Insurance Core principles* (Principi fondamentali sulle assicurazioni)[2] elaborati dalla IAIS, la Commissione propone ora un quadro di norme per il risanamento e la risoluzione anche per il settore assicurativo. La Commissione afferma che, sebbene le imprese di assicurazione e di riassicurazione operino a livello transfrontaliero, negli scenari di emergenza mancano il coordinamento e la cooperazione tra le autorità pubbliche competenti. Allo stesso tempo, non esistono norme europee armonizzate per la risoluzione delle imprese di assicurazione o di riassicurazione.

Progetto di relazione
Sebbene il relatore condivida la valutazione secondo cui dovrebbero essere disponibili norme per gestire il fallimento delle imprese di assicurazione o di riassicurazione transfrontaliere, ritiene che il quadro proposto sollevi una serie di questioni alle quali non è stata ancora data risposta. Innanzitutto, si interroga sull'utilità degli strumenti per il risanamento e la risoluzione in assenza di norme armonizzate per i sistemi di garanzia delle assicurazioni. Inoltre, si interroga se le norme suggerite siano davvero adatte al settore assicurativo, che è sostanzialmente diverso dal settore bancario da cui sembrano provenire molte delle disposizioni dell'IRRD. Il relatore è pronto ad avviare una discussione con i membri del Parlamento, la Commissione europea e gli Stati membri al fine di trovare una soluzione adeguata in base alle caratteristiche del mercato assicurativo e riassicurativo. Tale soluzione dovrebbe tenere conto delle specificità dell'attività assicurativa nonché del rispettivo rischio derivante da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

Autorità di risoluzione
La proposta richiede agli Stati membri di designare autorità di risoluzione specifiche che svolgano un ruolo importante nella pianificazione del risanamento e nell'intera procedura di risoluzione. Il relatore dubita che l'introduzione di un'ulteriore autorità amministrativa dedicata esclusivamente al risanamento e alla risoluzione oltre alle autorità nazionali di

[1] Consiglio per la stabilità finanziaria, Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions (Caratteristiche essenziali di regimi di risoluzione efficace per gli istituti finanziari), 2014, https://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_141015.pdf
[2] Associazione internazionale delle autorità di vigilanza delle assicurazioni, Insurance Core Principles and Common Framework for the Supervision of Internationally Active Insurance Groups (Principi fondamentali sulle assicurazioni e quadro comune per la vigilanza dei gruppi assicurativi operanti a livello internazionale), 2019, https://www.iaisweb.org/uploads/2022/01/191114-IAIS-ICPs-and-ComFrame-adopted-in-November-2019.pdf

vigilanza esistenti sarebbe effettivamente utile. Nell'ottica di un processo snello in una situazione di difficoltà finanziaria, sembra essere vantaggioso affidarsi ad autorità consolidate che, per la loro esperienza di vigilanza, conoscono le condizioni economiche del mercato assicurativo e della rispettiva impresa. Il mantenimento di un'autorità centrale competente eviterebbe conflitti di competenza e garantirebbe così un processo efficiente. Inoltre, le autorità di vigilanza sarebbero nella posizione migliore per garantire un'applicazione senza attriti sia degli strumenti per il risanamento e la risoluzione che degli strumenti forniti dalla direttiva solvibilità II[3].

Copertura del mercato
L'ambito di applicazione suggerito per cui almeno l'80 % del mercato vita e non vita e del mercato riassicurativo dello Stato membro è soggetto a una pianificazione preventiva del risanamento (articolo 5, paragrafo 2) e almeno il 70 % del mercato vita e non vita dello Stato membro e del mercato riassicurativo è soggetto a pianificazione della risoluzione (articolo 9, paragrafo 2) desta preoccupazioni. Entrambe le soglie sembrano arbitrarie, molto elevate e includerebbero molte più imprese rispetto alle sole grandi imprese di assicurazione e di riassicurazione con attività transfrontaliere che potrebbero effettivamente rappresentare un rischio per l'intero settore finanziario. Il relatore ritiene che la pianificazione della risoluzione debba essere innanzitutto basata sul rischio e suggerisce di non utilizzare un sistema di soglie.

Seguendo l'approccio basato sul rischio, alle imprese a basso rischio dovrebbe essere concesso un approccio più generoso. Sulla base della procedura di designazione di cui alla direttiva solvibilità II, queste dovrebbero essere automaticamente esentate dalla pianificazione preventiva per il risanamento e la risoluzione. La valutazione caso per caso proposta dalla Commissione europea non riflette il rischio potenziale che tali imprese possono comportare.

Poteri di vigilanza
Il relatore ritiene che, poiché la presente proposta è stata presentata in un pacchetto insieme alla proposta di revisione della direttiva solvibilità II, si dovrebbe tenere debitamente conto delle caratteristiche comuni intrinseche di entrambi gli insiemi di norme per il settore assicurativo. È quindi sorprendente che la proposta dell'IRRD sembri discostarsi per alcuni aspetti dai principi consolidati della vigilanza assicurativa. In una situazione di turbolenze e difficoltà finanziarie, non vi è alcuna ragione ovvia per cui criteri stabiliti, come il requisito patrimoniale di solvibilità e il requisito patrimoniale minimo come definito nella direttiva solvibilità II non debbano essere considerati fattori fondamentali per le azioni di risanamento e risoluzione. Entrambe le soglie sono calibrate in modo conservativo e lascerebbero un margine d'intervento sufficiente, se necessario. Il relatore sostiene l'istituzione di un sistema coerente basato su principi ben affermati.

Crediti di assicurazione
Lo strumento di svalutazione e conversione tra gli strumenti di risoluzione proposti prevede la possibilità di convertire in patrimonio netto, annullare, ridurre o ristrutturare l'ammontare dei crediti di assicurazione (articoli 34, 40, 41). All'autorità amministrativa competente ad applicare gli strumenti di risoluzione verrebbe così conferito il potere di modificare i diritti dei contraenti e delle imprese di assicurazione pattuiti nel contratto di assicurazione. In base alle normali norme di insolvenza, tale competenza sui diritti contrattuali spetta ai tribunali

[3] Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)

competenti ma non all'amministrazione o all'autorità di vigilanza. Il relatore suggerisce quindi di attenersi al suddetto principio ed escludere i crediti di assicurazione e riassicurazione dallo strumento di svalutazione e conversione.

Sistemi di garanzia delle assicurazioni

Date le preoccupazioni sollevate dal quadro proposto per il risanamento e la risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, potrebbe essere utile considerare approcci alternativi o complementari. Alcuni Stati membri dispongono di sistemi di garanzia delle assicurazioni per proteggere i contraenti dalle perdite. La proposta fa riferimento ai sistemi esistenti, tuttavia, in casi piuttosto rari e solo in relazione alla loro capacità di fornire fondi per coprire le perdite dei contraenti. Il relatore ritiene che questa struttura nazionale esistente debba essere utilizzata come punto di partenza e suggerisce di prendere in considerazione lo sviluppo di norme minime di armonizzazione invece di istituire un sistema completamente nuovo. A tal proposito, si potrebbe discutere di affidare il mandato alla Commissione europea e all'EIOPA, sulla base del suo lavoro precedente[4] e la sua recente richiesta[5] di un sistema di garanzia delle assicurazioni a livello europeo per sviluppare tali principi.

In sintesi: Il relatore accoglie con favore il tentativo di rafforzare la protezione dei contraenti e di adottare misure precauzionali per le situazioni di crisi. Tuttavia, alcuni aspetti della presente proposta sembrano essere ripresi dal settore bancario senza tenere in debita considerazione le specificità dei mercati assicurativi, costituiscono oneri amministrativi aggiuntivi e non si basano sufficientemente su strutture già affermate con successo. Una soluzione adeguata dovrebbe essere focalizzata sul mercato assicurativo e adattata alle specificità e alla complessità dell'attività di assicurazione e riassicurazione.

[4] Documento di discussione sul finanziamento della risoluzione e sui sistemi nazionali di garanzia delle assicurazioni, EIOPA-CP-18-003, 30 luglio 2018, https://www.eiopa.europa.eu/document-library/discussion-paper/resolution-funding-and-national-insurance-guarantee-schemes_en.

[5] Intervista con la presidente dell'EIOPA del marzo 2022, https://www.eiopa.europa.eu/media/speeches-presentations/interview/eiopa-calling-europe-wide-insurance-guarantee-scheme.